



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Simona Colombi
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Vittoria Steffenini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Circolare n. 32 del 15/09/2017

- 1) Le news di Settembre
- 2) Dal 29 agosto 2017 in vigore le disposizioni della legge per il mercato e la concorrenza
- 3) Rimborso iva assolta in altri Paesi europei
- 4) Operativa la compensazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione con i ruoli affidati entro il 31/12/2016
- 5) Per i soggetti "incapienti" approvata la cessione agli istituti di credito della detrazione IRPEF per gli interventi condominiali di riqualificazione energetica

1) Le news di Settembre

Iperammortamento - Maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi prorogato fino al 30 settembre 2018

La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l'acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017. La maggiorazione del 150% è ammessa anche se viene pagato un acconto almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017, con il successivo acquisto del bene strumentale che deve essere posto in essere entro il 30 giugno 2018. La L. 123/2017 ha ampliato la possibilità di fruire della maggiorazione del 150% per gli stessi beni già identificati dalla Legge di Stabilità, nel caso in cui venga pagato un acconto almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017 ed il successivo acquisto del bene strumentale nuovo avvenga entro il termine ultimo del 30 settembre 2018.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via dei Partigiani, 4 | 24121 Bergamo | T +39 035 235688 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Split payment - Ripubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment

Sono stati ripubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello split payment alla luce delle segnalazioni pervenute. In particolare sono state escluse 7 società per le quali è stata accertata la mancanza dei requisiti per l'applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti e sono state incluse 12 società per le quali è stata invece accertata la sussistenza di detti requisiti. Gli elenchi definitivi rettificati sono disponibili al link

<http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50-2017-2-Rettifica-elenchi-definitivi/> .

Sabatini-ter - Estensione dei termini per il completamento degli investimenti materiali in tecnologie digitali

Il Mise ha apportato integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. agevolazione "Sabatini-ter"). Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di "interconnessione" ed "integrazione", nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036.

Riqualificazione energetica condomini - La documentazione per fruire delle detrazioni del 70%/75% può essere spedita all'Enea dal 15/09/2017

La detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta per le parti comuni degli edifici condominiali nella misura del 70% se i lavori interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e nella misura del 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'Enea ha pubblicato un Vademecum che spiega quali sono i requisiti generali e tecnici specifici per fruire della detrazione ed elenca la documentazione che va trasmessa e quella che va conservata. È possibile inviare ad Enea la relativa documentazione (allegati A ed E) tramite il portale <http://finanziaria2017.enea.it> a partire dal 15 settembre 2017.

Liti pendenti - Entro il 2 ottobre 2017 possibile inviare l'istanza per definire le liti fiscali pendenti

Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati possono trasmettere la domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai 2.000 euro). La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui la controparte è l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (articolo 11, D.L. 50/2017)" per la compilazione e la trasmissione.

Reverse charge - La verifica della messa a terra degli impianti elettrici è inquadrabile come collaudo e non come manutenzione

I datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato (indipendente da qualsiasi vincolo con gli installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica). Nel caso in cui l'attività di collaudo programmato si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore e prescinda da qualsiasi intervento di manutenzione degli impianti stessi, ai fini Iva non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972 ma il metodo ordinario di adempimento dell'imposta.

Detrazione irpef/ires 65% - scade il 31 ottobre 2017 il termine per rettificare le schede inviate all'enea relative al 2016

Scade il 31 ottobre 2017 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'ENEA, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2016 e portate in detrazione nel modello Redditi 2017 o nel modello 730/2017 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all'ENEA già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori. Si precisa inoltre che nel caso di omessa comunicazione all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in bonis con scadenza, per l'anno 2016 al 31 ottobre 2017.

2) Dal 29 agosto 2017 in vigore le disposizioni della legge per il mercato e la concorrenza

Il 14 agosto 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 124 del 2017. Di seguito un riepilogo dei temi di maggiore interesse.

Disposizione	Contenuto
Divieto tacito del rinnovo delle polizze RC auto (comma 25)	Esteso il divieto di rinnovo tacito anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (tipicamente il furto e l'incendio). Restano, tuttavia, ancora escluse le altre polizze del ramo danni per le quali rimane ancora valido il rinnovo tacito.
Ultrattività delle polizze RC professionali (comma 26)	Nella Legge 148/2011, si prevede che: - nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura; - tale precedente previsione sia applicabile anche alle polizze assicurative in corso di validità al 29 agosto 2017; - che a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio
TFR e previdenza complementare (commi 38-39)	Mediante la modifica degli articoli 11 e 14 del D.Lgs. 252/2005 si è intervenuto nei seguenti ambiti: - destinazione totale o parziale del Tfr alle forme pensionistiche complementari;

	- anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell'attività lavorativa; - riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.
Telefonia (commi 41-46)	- Il recesso potrà essere comunicato ad un operatore telefonico anche per via telematica; - Le penali abbinate a offerte o promozioni potranno continuare ad essere applicate in caso di recesso anticipato, ma il cliente dovrà esserne ben informato e il vincolo non potrà mai superare i 24 mesi di durata; - I costi completi di una offerta o tariffa dovranno essere resi noti al consumatore sia nel momento della sottoscrizione del contratto sia durante la pubblicizzazione dell'offerta; - Vengono raddoppiate le sanzioni per quegli operatori che non rispetteranno le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche; - Per i servizi telefonici a pagamento l'attesa non dovrà generare nessun addebito e dovrà essere gratuita e l'importo potrà essere scalato al consumatore solo dopo che un operatore avrà risposto.
Credito telefonico (commi 47-53)	- Viene promossa la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micro pagamenti con credito telefonico; - Potranno essere effettuate tramite credito telefonico le erogazioni liberali destinate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.
Settori del gas e dell'energia (commi 60-98)	Le società che operano nei settori della vendita di gas ed energia elettrica dovranno pubblicare sul proprio sito internet almeno un'offerta di fornitura a prezzo variabile e un'offerta a prezzo fisso, oltre a darne comunicazione.
Distributori di carburante (commi 99-119)	- Viene ribadito il principio della liberalizzazione per l'esercizio dei distributori; - Vengono disciplinate le procedure di dismissione degli impianti che abbiano cessato l'attività.
Contributi pubblici ricevuti da associazioni, Onlus e fondazioni (commi 125-129)	A decorrere dal 2018, le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con altre tipologie di soggetti individuati dalla norma pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Nuova disciplina del leasing (commi 136-140)	- Viene introdotta una regolamentazione legislativa al contratto di locazione finanziaria (o leasing) facendolo così rientrare nell'alveo dei contratti "tipici"; - Nei casi di grave inadempimento da parte dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma dovrà comunque corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene stesso (a valori di mercato), al netto di quanto a lui dovuto;
Professione forense (comma 141)	- Prevista la possibilità dell'avvocato di far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari costituite con altri professionisti; - Obbligo di presentare il preventivo in forma scritta, anche se il cliente non ne fa richiesta. Tale obbligo riguarda tutti i professionisti (comma 150).

Compravendite immobiliari – deposito del prezzo al notaio (commi 142-143)	Con modifiche apportate ai commi 63 e seguenti dell’articolo 1, L. 147/2013 si prevede che: - il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire le somme ricevute dai clienti per il pagamento delle imposte, nonché le altre somme che il notaio sia incaricato di custodire; - tali giacenze sono impignorabili da parte dei creditori particolari del notaio; - se richiesto da almeno una delle parti, il notaio è obbligato a tenere in deposito il saldo del prezzo fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione della compravendita nei registri immobiliari.
Farmacie (commi 157-159)	Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie, ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale.

3) Rimborsio iva assolta in altri Paesi europei

Le imprese che sostengono costi in paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1 del DPR 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità.

Tale procedura, per il 2016, è esperibile dallo scorso 1° gennaio 2017, mentre il termine ultimo per la richiesta di rimborso dell’Iva comunitaria è fissato nel **prossimo 30 settembre 2017**.

Entro tale termine sarà possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro. Il termine del 30 settembre costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).

Ambito soggettivo

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l’imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

Ambito oggettivo

Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l’acquisto e l’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro ed in generale:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;

- il trasporto di persone nello Stato membro.

Rimborso da parte di Stato estero

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia ricevuta l'istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l'ufficio delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente Ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Richiesta di rimborso relativamente ad altri stati non facenti parte della Unione Europea

Allo stesso modo, grazie all'esistenza di appositi accordi di reciprocità, sarà possibile richiedere la medesima imposta versata nei seguenti Paesi non facenti parte della Comunità europea:

- Svizzera;
- Norvegia;
- Israele.

Per le richieste di rimborso relative all'Iva versata in tali stati il termine è il medesimo già citato ovvero il 30 settembre 2017.

4) Operativa la compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con i ruoli affidati entro il 31/12/2016

Anche per il 2017 la Legge di Stabilità ha prorogato la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione.

I requisiti che devono sussistere sono i seguenti:

- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della Piattaforma dei Crediti Commerciali;
- la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.
-

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, ha reso operativa la norma riproposta dalla Legge di Stabilità.

Quali sono i ruoli ed i crediti commerciali oggetto della compensazione

Di seguito i passaggi utili per compensare un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

- il debito tributario iscritto a ruolo deve derivare da un carico affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non ne sia stata richiesta la rateizzazione;
- il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2016;
- il credito deve essere di ammontare superiore all'importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione all'ente debitore per il tramite della Piattaforma dei Crediti Commerciali.

L'impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l'ente pubblico non ancora incassato.

L'ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore con l'indicazione della data prevista di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica.

Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione.

È il creditore istante che all'atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma deve barrare l'opzione: *"intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro"*.

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l'ente pubblico verifica presso l'agente della riscossione l'eventuale presenza di accertate inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l'intero credito ma l'importo delle somme dovute all'agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo.

Nel caso in cui l'ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, la certificazione va presentata agli sportelli dell'agente della riscossione in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciati dalla piattaforma.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata. Il credito verso l'ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali al netto della compensazione effettuata.

Non è possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

5) Per i soggetti “incapienti” approvata la cessione agli istituti di credito della detrazione IRPEF per gli interventi condominiali di riqualificazione energetica

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 165110 del 28 agosto 2017 sostituisce il precedente provvedimento n. 108577 dell’8 giugno 2017 in quanto amplia ai soggetti c.d. “incapienti”, cioè i soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’Irpef nel periodo di imposta precedente, la possibilità di cedere le proprie quote di detrazione derivanti da interventi condominiali di riqualificazione energetica degli edifici (che beneficiano della detrazione del 65%) ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Per fruire della possibilità di cedere la detrazione Irpef del 65% alle banche, il condomino deve possedere il requisito di incapacienza nel periodo di imposta precedente a quello del sostenimento delle spese da parte del condominio.

Nel nuovo provvedimento restano confermate tutte le altre disposizioni previste nel provvedimento n. 108577, cioè la possibilità di cedere la detrazione Irpef per tutti i condomini (alternativamente alla facoltà di recuperare la detrazione Irpef in quote annuali nella propria dichiarazione dei redditi) nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ovvero siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. In tali casi, la cessione del credito corrispondente alla detrazione non può avvenire a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari ma solo a favore di:

- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche titolari di partita Iva, società ed enti.

È esclusa la cessione del credito in favore delle Amministrazioni pubbliche.

Come formalizzare la cessione del credito corrispondente alla detrazione

Si evidenziano nella tabella sottostante i passaggi utili al fine di formalizzare la cessione del credito derivante dalla detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Importo della detrazione cedibile	➔	Il condomino può cedere la detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori oppure sulla base delle spese sostenute nel singolo periodo di imposta, in entrambi i casi per la quota a lui imputabile
Comunicazione della cessione del credito all’amministratore	➔	Se i dati del cessionario non sono già indicati nella delibera assembleare, il condomino deve comunicare all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento
Obblighi dell’amministratore	➔	L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate telematicamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo (ai sensi del D.M. 1° dicembre 2016, attuato con il provvedimento n. 19969/2017) i dati del soggetto beneficiario della detrazione (cessionario), consegnando al condomino la ricevuta telematica contenente la certificazione delle spese a lui imputabili. Il mancato invio della comunicazione telematica rende inefficace la cessione del credito

Fruizione del credito da parte del cessionario	➡	L'Agenzia delle entrate renderà visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito d'imposta a lui spettante, che potrà essere accettato con le funzionalità rese disponibili nel medesimo cassetto fiscale: il credito d'imposta sarà disponibile e utilizzabile in compensazione nel modello F24 (non può essere chiesto a rimborso) esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline a decorrere dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello del sostenimento della spesa, con le stesse scadenze (dieci quote annuali di pari importo) con le quali sarebbe stata recuperata la detrazione originaria. Le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel cassetto fiscale del cedente
Condomini minimi senza amministratore	➡	I condomini appartenenti ai condomini minimi che non hanno nominato un amministratore possono cedere il credito di imposta incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati